

N. C.P. 10/2020 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

vista la domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012 presentata da **COSTANZA MARIA ROSARIA** e da **VECCHIO ELEONORA**, assistite dall'avv. Tommaso Corucci;

rilevato preliminarmente che il ricorso congiunto da parte dei membri di un unico nucleo familiare deve ritenersi ammissibile (cfr. tra le altre Trib. Mantova decreto 8.4.2018 est. Dott.ssa Laura De Simone in il sito www.ilcaso.it), considerato che tale possibilità, già evincibile dalla legislazione vigente, è confermata dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che nonostante la (ampia) *vacatio legis*, fa ormai parte dell'ordinamento vigente (cfr. Cass. 8980/2019 punto 5.4 della motivazione), il quale all'art 66 prevede appunto la possibilità dei membri di una stessa famiglia possano depositare un ricorso congiunto quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia origine comune, come nel caso di specie, dipendendo il sovraindebitamento prevalentemente dal mutuo contratto da entrambe le parti con Banca Toscana (doc. 2 parte ricorrente);

preso atto che le ricorrenti sono persone fisiche in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012;

considerato che la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3;

preso atto che è stata allegata una relazione particolareggiata del gestore della Crisi nominato dall'organismo di composizione della crisi (dott.ssa patrizia Del Tredici) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni, l'indicazione dell'inesistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori nonché il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che la relazione del gestore della Crisi nominato dall'OCC sia completa, esaustiva e contenga elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies;

considerato che non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c. 2 lett. A e B, alla luce di quanto accertato dal gestore della Crisi;



ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co. 2, con la nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;

considerato che in questa sede non è possibile escludere dalla liquidazione né i beni mobili pignorabili dei debitori né il bene mobile registrato di Rosaria Maria Costanza dovendo il debitore ex art 14 ter l. 3/2012 chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni, salva la possibilità del liquidatore di non liquidarne alcuno, ove ciò non sia conveniente per la massa dei creditori, tenuto conto del suo valore e delle spese necessarie per la sua vendita, circostanze che il liquidatore valuterà nella redazione del programma di liquidazione ex art 14 *novies* l. 3/2012;

considerato infatti che per la autovettura non può dirsi che sia provato che la stessa sia necessaria per raggiungere il luogo di lavoro non raggiungibile altrimenti da parte di M.R Costanza, così che non può dirsi che sussistano i presupposti di cui all'art 14 *quinquies* comma 2 lett. e) per escludere tale bene dalla liquidazione, a prescindere dalla convenienza o meno di liquidarlo;

tenuto conto che per determinare il reddito non oggetto di liquidazione ex art 14 ter comma 6 lett. b debba tenersi conto della composizione del nucleo familiare, delle spese dichiarate dalle ricorrenti e dell'indice di povertà assoluta e relativa ricavabili dal sito dell'Istat, così che nel caso di specie debbono ritenersi acquisibili all'attivo della liquidazione i redditi delle ricorrenti nel limite di 1/5 ;

ritenuto infine che sia opportuno rimettere al liquidatore di valutare se sia nell'interesse dei creditori subentrare o meno nella esecuzione immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Pisa ed avente ad oggetto l'immobile di proprietà di Costanza Maria Rosaria;

P.Q.M.

Il giudice, visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012 dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di **COSTANZA MARIA ROSARIA** nata a Licata (AG) il 25.1.1963 e residente a Livorno in via Alfredo Soffredini 16 e **VECCHIO ELEONORA**, nata a Licata (AG) il 23.8.1986 e residente a Livorno in via Alfredo Soffredini 16;

- a) nomina liquidatore la dott.ssa **Martina Longobardi**;
- b) dispone allo stato l'improseguibilità della procedura esecutiva n. 46/2019 r.g. E.I. pendente innanzi al tribunale di Pisa assegnando al liquidatore il termine di 15 giorni per la comunicazione sull'eventuale subentro nel procedimento;
- c) dispone che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura in quanto il provvedimento di omologazione non è previsto per la procedura di liqui-



dazione (cfr. Trib Verona 07 Luglio 2016) e così, pertanto, dovendo interpretarsi il disposto dell'art 14 quinquies comma 2 lett. b) della citata legge;

- d) dispone la trascrizione del presente decreto sul bene immobile già oggetto della suddetta esecuzione per il caso in cui entro 30 giorni il Liquidatore non subentri nella procedura esecutiva pendente;
- e) dispone che la domanda nonché il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Livorno, nella apposita sezione;
- f) ordina la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, nonché dei beni che i debitori acquisiranno nei prossimi quattro anni;
- g) ordina la trascrizione del presente decreto nei modi di legge a cura del liquidatore (salvo quanto indicato nel punto d) e salvo che non ritenga di liquidare il bene mobile registrato);
- h) fissa i limiti di cui all'art 14-ter, comma 6 lettera b), escludendo dalla liquidazione, oltre i beni di cui all'art. 14-ter comma 6, la liquidità derivante dal reddito da lavoro/pensione di **CO-STANZA MARIA ROSARIA** e **VECCHIO ELEONORA** nei limiti dei 4/5, dovendo invece l'ulteriore 1/5 dei redditi delle ricorrenti (anche per TFR) essere consegnato al liquidatore;
- i) dispone che il Liquidatore accenda un conto corrente bancario ove verranno depositate le somme incassate dalle ricorrenti a qualsiasi altro titolo per i prossimi quattro anni, escluse quelle di cui al precedente punto h) e nei limiti dello stesso, oltre a quelle derivanti dalla liquidazione del patrimonio del ricorrente;
- j) stabilisce che il Liquidatore entro 30 giorni verifichi l'elenco dei crediti e l'attendibilità della documentazione, formi l'inventario e comunichi ai creditori le informazioni di cui all'art. 14 *sexies*, comma 1, lett. A), B) e C); entro i successivi 30 giorni formerà altresì il programma di liquidazione, che comunicherà ai creditori;
- k) stabilisce che il liquidatore indichi per la trasmissione delle domande di cui all'art. 14-*sexies*, comma 1, lett. B, il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Liquidatore;
- l) stabilisce che il liquidatore indichi per la comunicazione dello stato passivo di cui all'art. 14-*sexies*, comma 1, lett. C, il termine di 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto che precede;
- m) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Si comunichi

Livorno, 18 agosto 2020

IL GIUDICE
dott. Franco Pastorelli

